



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11733 del 27 marzo 2020, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettera *i*) e *s*), e 25, lettera *c*) del Codice del Consumo, da parte del [omissis];

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

Secondo informazioni acquisite d'ufficio (in data 26 marzo 2020) e le segnalazioni di alcuni consumatori pervenute il 18 e il 23 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti, realizzati dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

In particolare, il professionista commercializza, sul sito *internet* <https://farmaciamaschile.it>, alcuni farmaci (tra cui il Viagra, il Cialis e il Kaletra) pur non essendo una farmacia, né un esercizio commerciale autorizzato.

Inoltre, il medesimo diffonde, alla pagina *web* <https://farmaciamaschile.it/comprare-kaletra-coronavirus>, una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato "Kaletra" (al prezzo di 384 €60 flaconcini ovvero di 659 €120 flaconcini) attraverso *claim* che sembrerebbero suggerire che detto medicinale sia idoneo, contrariamente al vero, a combattere il Coronavirus (COVID-19). Siffatti *claim* sono inseriti in un contesto narrativo che enfatizza una comprovata efficacia del farmaco facendo leva sulla tragica pandemia in atto in Italia per orientare i consumatori all'acquisto. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11733, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettera *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista è *[omissis]*.

In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione appaiono contrari alla diligenza professionale e idonei ad indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione della realtà che sfrutta l'attuale situazione di allarme sanitario e la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore.

Le affermazioni contenute alla pagina *web* <https://farmaciamaschile.it/comprare-kaletra-coronavirus>, infatti, sono tali da generare il convincimento che il prodotto pubblicizzato abbia gli effetti curativi vantati e che il professionista operi in un contesto di piena legalità, sebbene lo stesso non risulti annoverato nell'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita *on line* di medicinali SOP e il farmaco non sia suscettibile di vendita a distanza al pubblico (secondo le previsioni del

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). Segnatamente, le affermazioni sull'asserita efficacia terapeutica del medicinale in termini di rimedio per combattere il virus appaiono idonee a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello stesso, risultando prive di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiose, posto che sfruttano la particolare condizione di debolezza in cui versano i consumatori nell'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

II. VALUTAZIONI

Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettera *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo.

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il professionista adotti modalità di fornitura al pubblico dei medicinali in contrasto con il Codice del Consumo, in quanto inducono i consumatori a ritenere che il professionista sia munito di regolare autorizzazione alla vendita *on line* di medicinali (ai sensi dell'art. 112-*quater* del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e che detta vendita sia lecita. In realtà, l'art. 112-*quater* del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vieta la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.

Inoltre, le modalità di vendita del farmaco Keletra appaiono ingannevoli e aggressive, in spregio dei diritti dei consumatori, i quali, essendo sensibilmente condizionati dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, sono indotti ad effettuare scelte commerciali che non avrebbero altrimenti adottato sul presupposto che il medicinale pubblicizzato sia in grado di combattere il Covid-19.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, risulta che il sito *internet* del professionista è attivo e presenta un elevato grado di offensività potendo raggiungere un numero elevato di consumatori italiani che, a causa delle affermazioni in esso contenute, possono essere indotti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell'acquisto di medicinali, mossi dalla

convinzione in essi ingenerata che il prodotto Kaletra abbia effetti curativi del Covid-19.

Si rileva, in particolare, l'indifferibilità dell'intervento cautelare data la gravità delle pratiche commerciali contestate che, facendo leva sull'esponenziale diffusione del Covid-19, sfruttano la tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto del prodotto e la circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto e/o farmaco capace di limitarne la diffusione.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento della generalità dei consumatori anche in ragione della esponenziale diffusione del Covid-19;
- iii) nello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto e della circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto capace di limitarne la diffusione;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da giustificare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta - consistente nell'indurre i consumatori italiani, per il tramite il sito *web* <https://farmaciamaschile.it>, ad acquistare *on line*, da un soggetto non autorizzato, il farmaco Kaletra sul falso presupposto della valenza curativa dello stesso - continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo nei confronti del professionista con riferimento al sito *web* <https://farmaciamaschile.it>;

RITENUTO, altresì, che sussistano i presupposti per il ricorso ai poteri di cui dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

DISPONE

a) che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394, al fine di evitare il rischio di un danno grave agli interessi collettivi dei consumatori, venga inibito l'accesso al sito *on line* <https://farmaciamaschile.it>, attualmente attestato all'indirizzo IP 104.27.144.84-526;

b) che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il professionista sospenda, dalla comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://farmaciamaschile.it>, attualmente attestato all'indirizzo IP 104.27.144.84-526, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

c) che, ai fini della rimozione dei contenuti di cui alla precedente lettera a), ai sensi ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394, dell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza"), l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento, si avvalga della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

d) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata

inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

per IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo